

LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, N. 53

"Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)"



LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53

- 1. All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale), è apportata la seguente modifica:
 - a) il comma 1, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53), è sostituito dal seguente:
 - "1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:
 - a) RSA estensiva;
 - b) RSA di mantenimento."



Art. 2 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2017

- 1. All'articolo 3 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea del comma 1, le parole: "RSA ad alta intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva";
 - b) all'alinea del comma 2, le parole: "RSA ad alta intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva";
 - c) all'alinea del comma 3, le parole: "RSA a media intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA di mantenimento".

Art. 3 Modifica all'articolo 4 della l.r. 53/2017

1. L'articolo 4 della l.r. 53/2017, come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 18/2018, è abrogato.

Art. 4 Modifica all'articolo 6 della l.r. 53/2017

- 1. All'articolo 6 della l.r. 53/2017 è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 1, come modificato dall'articolo 4 della l.r. 18/2018, le parole: "corrispondenti alla alta, alla media intensità assistenziale.", sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti alla RSA estensiva e di mantenimento.".

Art. 5 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 53/2017

- 1. All'articolo 7 della l.r. 53/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), del comma 1, come modificata dall'articolo 5 della I.r. 18/2018, le parole: "RSA ad alta e a media intensità assistenziale;", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva e di mantenimento;".
 - b) alla lettera c), del comma 1, come modificata dall'articolo 5 della I.r. 18/2018, le parole: "RSA ad alta e a media intensità assistenziale,", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva e di mantenimento,".

Art. 6 Integrazioni all'articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9

- 1. All'articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo il comma 7, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"), è inserito il sequente:
 - "7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)



IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 13 novembre 2018 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)